



Università degli Studi di Messina

**BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
A.A. 2018/19**

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 10.03.82, n. 162, ed in particolare l'art. 13 relativo alle modalità di ammissione alle scuole di specializzazione;

VISTO il D.M. 16.09.1982 emanato in attuazione dell'art. 13 del sopracitato D.P.R. 162/1982, concernente la *"Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione universitarie"*;

VISTA la Legge 19/11/1990, n. 341, recante *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"*;

VISTO il D.M. 3/11/ 1999 n. 509, *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*;

VISTA la Legge 29.12.2000, n. 401, concernente *"Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario"*;

VISTO il D.M. 22/10/2004, n. 270 *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, del 29 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto n. 270/04, le classi dei corsi delle lauree magistrali;

VISTO il Decreto Interministeriale emanato congiuntamente dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 9 luglio 2009 relativo alla corrispondenza tra classi di laurea relativa al Decreto Ministeriale 270/04 e classi di laurea relative al Decreto Ministeriale 509/99, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina (emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012, modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015);

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo (Ultima modificazione: D.R. n.1636 del 22 luglio 2015);

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (G.U. 28-5-2016 n.124), convertito con modificazioni nella Legge 26/05/2016 n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, nel quale è stato introdotto il seguente articolo: “Art. 2-bis.- (*Scuole di specializzazione non mediche*). – 1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

VISTA la nota prot. 19663 del 10/08/2016 con la quale il MIUR invita gli Atenei ad attivare, tra le altre, la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera,

VISTA la delibera del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera del 19/06/2019;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali del 21/06/2019;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione del 22/07/2019, con le quali è stato approvato il Bando di concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, a.a. 2018/2019;

D E C R E T A

Art. 1 OGGETTO DEL BANDO

È indetto, per l'A.A. 2018/2019, il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in “Farmacia Ospedaliera”.

La data di inizio delle attività didattiche per gli immatricolati nell'A.A. 2018/2019 è fissata al 1 novembre 2019.

La durata del Corso è di quattro anni, non suscettibili di abbreviazione, e prevede l'acquisizione complessiva di 240 CFU.

Il numero dei candidati da ammettere al primo anno è fino ad un massimo di **8** unità. L'iscrizione alla scuola è subordinata al superamento della prova di esame di ammissione.

Alla data di pubblicazione del bando, per la frequenza alla Scuola non sono previste borse di studio. Le eventuali borse di studio finanziate da parte di Enti pubblici e/o privati saranno assegnate in base alla graduatoria che sarà redatta all'esito dell'esame di ammissione e comunque secondo le modalità che saranno stabilite in occasione dei finanziamenti medesimi.

Art. 2 FINALITÀ DELLA SCUOLA

La Scuola ha lo scopo di formare specialisti che abbiano maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della farmacia clinica, della farmacoterapia e dell'utilizzo delle tecnologie sanitarie, della farmaco-economia nonché della legislazione sanitaria, con particolare riferimento al settore farmaceutico, utili all'espletamento della professione nell'ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Sono specifici ambiti di competenza la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, la produzione di farmaci anche a carattere sperimentale, l'informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza sui prodotti sanitari, la vigilanza sull'esercizio farmaceutico.

Art. 3 ORDINAMENTO DEGLI STUDI

La Scuola si articola su 4 anni di corso per 240 CFU complessivi, di cui almeno 168 CFU sono riservati ad attività professionalizzanti, volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di Farmacia Ospedaliera e Farmaceutica Territoriale. Le restanti attività formative sono articolate in attività di base, attività caratterizzanti, attività affini o integrative, attività elettive a scelta dello studente ed attività finalizzate alla prova finale. A loro volta le attività sono articolate in ambiti omogenei di sapere, caratterizzati dai rispettivi settori scientifico-disciplinari.

La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera riserva un numero di 15 crediti alle attività di base. Alle attività caratterizzanti sono riservati 195 CFU, alle attività multidisciplinari affini o integrative 15 CFU, alle altre attività 5 CFU. Alla preparazione della prova finale sono riservati 10 CFU. La tesi deve essere svolta in uno dei SSD specifici per la tipologia della Scuola (BIO 14, CHIM 08, CHIM 09). La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e il giudizio tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

La frequenza ai corsi ed alle attività pratiche di laboratorio e del tirocinio professionalizzante è obbligatoria per almeno il 70%. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al Diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell'art.11, comma 8, del DM 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonché le competenze professionali acquisite.

La Scuola conferisce il titolo di Specialista in Farmacia Ospedaliera.

Art. 4 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso, al momento della scadenza della presentazione della domanda, di un diploma di Laurea appartenente alla Classe delle Lauree Magistrali o Specialistiche in FARMACIA e FARMACIA INDUSTRIALE (Classi LM/13 e 14/S), ovvero coloro che siano in possesso di diploma di laurea in FARMACIA o in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE conseguito secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. del 3 novembre 1999 n. 509.

Il candidato che supera il concorso sarà ammesso alla Scuola a condizione che, **entro il termine di immatricolazione**, consegua **l'abilitazione all'esercizio della professione**, ove ancora non posseduta.

Saranno altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniera, ritenuto equipollente ai soli fini dell'ammissione alla Scuola.

Tutti i candidati saranno ammessi alla prova d'esame con riserva. L'amministrazione provvederà, in ogni fase della procedura concorsuale, ad escludere i candidati che non siano in possesso dei

titoli e requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo P.E.C..

Art. 5 DISPOSIZIONI PER I CITTADINI STRANIERI

I candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi dell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i., in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, accedono alla Scuola di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani.

Ai candidati extracomunitari si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente e indicate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Per informazioni e pre-iscrizioni al concorso i candidati interessati potranno rivolgersi alla U.O. Studenti stranieri- via Consolato del mare n.41;

Art. 6 SERVIZI PER I CANDIDATI DISABILI

I candidati con disabilità, ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive integrazioni e modificazioni, nonché i candidati con disturbi specifici di apprendimento ai sensi della Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, devono integrare la procedura di iscrizione con apposita istanza debitamente sottoscritta e corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità e allegare la documentazione certificativa rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, secondo le leggi vigenti. Gli stessi candidati devono, inoltre, indicare gli ausili/strumenti compensativi occorrenti, nonché la eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. La richiesta, integrata della relativa documentazione, deve essere trasmessa mediante pec, all'indirizzo protocollo@pec.unime.it (l'istanza deve essere redatta in formato statico, .pdf, sottoscritta e, nel caso in cui venga inviata da indirizzo non riconducibile al candidato, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità) o mediante email, all'indirizzo protocollo@unime.it (l'istanza deve essere redatta in formato statico, .pdf, sottoscritta e corredata della copia di un documento di identità in corso di validità) e destinata al Dipartimento Amministrativo "Servizi Didattici e Alta Formazione", U.Org. "Formazione post laurea", U.Op. "Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria".

Al fine di consentire all'Amministrazione di apprestare tutti gli strumenti necessari, le richieste devono pervenire, con le modalità sopra descritte, **entro e non oltre il giorno 20/09/2019**.

Art. 7 PROVE DI AMMISSIONE

Il concorso pubblico per l'ammissione alla Scuola è per titoli ed esami. La valutazione complessiva è espressa in centesimi, così suddivisi: ai titoli è riservato un punteggio complessivo pari al 30% e all'esame un punteggio pari al 70% del punteggio totale di 100 punti a disposizione della Commissione.

La prova d'esame consiste in una prova scritta costituita da 70 quesiti a risposta multipla, riferiti a discipline appartenenti ai SSD specifici della tipologia della Scuola (BIO 14, CHIM 08, CHIM 09), estratti tra quelli approvati, per la prova attitudinale dei concorsi a sedi farmaceutiche, con Decreto del Ministro della Salute del 21 luglio 2011 concernente "Approvazione delle domande con le relative risposte per i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche" e pubblicato nel Supplemento Straordinario n. 15 della Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2011.

La durata della prova scritta è di massimo 60 minuti.

Superano la prova scritta coloro che avranno ottenuto una votazione pari o superiore a 42/70.

Art. 8 PUNTEGGIO DELLA PROVA E VALUTAZIONE DEI TITOLI

1) Per la valutazione della prova scritta a ciascuna risposta verrà attribuito il seguente punteggio:

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta non data;
- - 0,30 punti per ogni risposta errata.

2) La ripartizione del punteggio dei titoli a disposizione della Commissione Esaminatrice ed effettuata ai sensi del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 16.09.1982 è la seguente:

a) fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea:

0,30 per punto da voti 99/110 a voti 109/110

4,00 per i pieni voti assoluti (110/110)

5,00 per i pieni voti assoluti e la lode

b) fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di profitto attinenti alla specializzazione.

Nell'ambito di tali esami con voto uguale o superiore a 27/30, ove presenti nella carriera del candidato, vanno selezionati un numero massimo di 7 esami: 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27/30 a 29/30); 0,50 per esame con i pieni voti assoluti (30/30); 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e la lode.

Si precisa che

- fino ad un massimo di 6 esami devono essere riferiti ai "SSD caratterizzanti specifici della tipologia Farmacia Ospedaliera e professionalizzanti" (vedi Tabella 1). Per ciascun SSD è consentito indicare un numero massimo di 2 esami.
- fino ad un massimo di 1 esame deve essere riferito al "SSD di base e caratterizzanti (escluso CHIM08, CHIM09, BIO14)" (vedi Tabella 1).

Tabella 1 - Settori scientifico disciplinari per la valutazione degli esami (laureati ai sensi del DM n.509/99 e DM n. 270/04)	
SSD caratterizzanti specifici della tipologia Farmacia Ospedaliera e professionalizzanti	SSD di base e caratterizzanti (escluso CHIM08, CHIM09, BIO14)
CHIM/08 Chimica farmaceutica; CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo; BIO/14 Farmacologia.	BIO/09 Fisiologia; BIO/10 Biochimica; BIO/11 Biologia Molecolare; BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica; BIO/13 Biologia applicata; CHIM/10 Chimica degli alimenti; MED/03 Genetica medica; MED/04 Patologia Generale; MED/05 Patologia clinica; MED/06 Oncologia medica; MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica; MED/09 Medicina interna; MED/42 Igiene generale e applicata.

Nel caso di laureati dei precedenti ordinamenti ante DM 509/99 saranno valutati gli esami riconducibili per il loro contenuto ai SSD sopraindicati.

c) fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in discipline attinenti alla specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata in ogni caso una sola volta).

d) fino ad un massimo di 10 punti (massimo 1 punto per ogni pubblicazione) per le pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione, inclusa la tesi di dottorato (se pubblicata viene valutata in ogni caso una sola volta).

La tesi di laurea e le eventuali pubblicazioni per essere valutabili devono essere presentate in versione integrale, in originale o in copia che il candidato dichiari conforme all'originale ai sensi

dell'art. 47 del DPR 445/2000. Si fa presente che la mancata presentazione dei suddetti titoli, pur non invalidando la domanda di ammissione al concorso, non ne consente la valutazione.

Art. 9 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice, designata con delibera del Dipartimento, è nominata con Decreto rettorale ed è composta da cinque componenti effettivi, più due componenti supplenti, individuati tra i professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla Scuola.

Art. 10 PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Per partecipare al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, i candidati dovranno:

1. compilare la domanda di partecipazione, utilizzando la procedura di "pre-iscrizione on-line" presente sul sito dell'Università degli Studi di Messina <https://unime.esse3.cineca.it/Home.do>, da qualsiasi computer collegabile ad internet, ed eseguire il versamento di euro 50,00 (quale contributo per l'organizzazione della procedura concorsuale) con la modalità previste dal sistema PagoPA, entro e non oltre le ore **11,00 del 20/09/2019**, pena l'esclusione. Dopo tale ora la procedura sarà disattivata.

L'inserimento di dati non veritieri nella domanda di pre-iscrizione comporterà l'esclusione dalla graduatoria finale.

La somma di € 50,00, versata quale contributo per la partecipazione al concorso, non è rimborsabile per nessun motivo.

La documentazione di seguito elencata dovrà essere presentata **improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20/09/2019** o in forma cartacea presso la Segreteria Scuole di specializzazione Area Medica, o via pec: **protocollo@pec.unime.it**:

a) Autocertificazione relativa al possesso del titolo di laurea posseduto, con indicazione della data di conseguimento, della votazione ed esami sostenuti, dalla quale si possa evincere la denominazione delle singole discipline, il relativo SSD, il numero di CFU, la data dell'esame e la relativa votazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

b) Tesi di laurea in originale, o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, se attinente alle finalità della scuola;

c) Pubblicazioni a stampa, o lavori che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la Specializzazione, in originale o in copia dichiarata conforme ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

e) Copia fotostatica del documento di riconoscimento, debitamente sottoscritto dal candidato.

Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente bando sono autocertificate e rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000. L'Amministrazione coinvolta dalla presente procedura si riserva, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da arte dei contro interessati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o telefonici e non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 11 ESAME DI AMMISSIONE

La prova di l'ammissione, che si svolgerà anche qualora il numero dei candidati sia pari o inferiore a quello dei posti disponibili, avrà luogo il **02/10/2019 alle ore 9,00** presso i **locali del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (aula A, ex-Facoltà di Farmacia, Viale SS. Annunziata, Messina).**

I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di esame previa esibizione di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità: carta d'identità, passaporto, patente di guida, tessera postale, porto d'armi, tessera personale di riconoscimento rilasciata da amministrazioni statali.

Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Giudicatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo "palmari" o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all'esterno delle aule sedi delle prove tramite collegamenti "wireless" o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM, pena l'esclusione dal concorso stesso.

La convocazione dei candidati alla prova è contestuale al presente avviso di concorso.

Non saranno date ulteriori comunicazioni né scritte, né telefoniche della data e del luogo della prova: tutte le informazioni saranno, in ogni caso, reperibili sul sito internet di Ateneo.

Art. 12 GRADUATORIA GENERALE DEGLI IDONEI

Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo. Tale punteggio si ricava dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. In caso di ex-aequo, prevale il candidato anagraficamente più giovane di età. A titolo puramente indicativo si fa presente che la graduatoria generale di merito sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo.

La data di esposizione della graduatoria e le date per l'immatricolazione verranno rese note nel sito internet di Ateneo. L'ufficialità dei risultati finali sarà comunque comprovata dall'emanazione del Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria di merito. Non saranno inviate comunicazioni in merito ai vincitori.

Art. 13 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo è individuato:

- nel Presidente della Commissione di esame per il procedimento relativo alla prova di ammissione, dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria;
- nel Responsabile dell'Unità Organizzativa Formazione Post Laurea, Avv. Andrea Rasconà, relativamente all'emissione del presente bando, alla raccolta delle domande di ammissione e al procedimento relativo alla fase d'immatricolazione.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, in conformità al capo V della Legge 241/90).

Art. 14 DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE ON LINE

Le domande di iscrizione dovranno essere perfezionate utilizzando la procedura online, collegandosi al seguente indirizzo web: <https://unime.esse3.cineca.it/Home.do>.

Attraverso la predetta procedura andrà eseguito il versamento della prima rata delle tasse universitarie, pari a € 400,17, nonché l'upload di copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale.

Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari. I posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi successivamente nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero massimo di quattro iscritti, che dovranno perfezionare l'iscrizione, a pena di esclusione, entro la scadenza indicata **sul sito internet di Ateneo**.

Art. 15 INCOMPATIBILITÀ

L'iscrizione alla Scuola di Specializzazione è incompatibile con l'iscrizione contemporanea a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Corsi di Dottorato di Ricerca, altra Scuola di Specializzazione o Master.

Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato con modalità conformi al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016. La relativa informativa, consultabile in fase di presentazione della domanda, è disponibile nella sezione privacy di Ateneo raggiungibile al link <http://www.unime.it/it/ateneo/privacy>.

IL RETTORE
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

R.p.a.: Avv. Andrea Rasconà